



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
UOS 207.01.04 - SERVIZI TERRITORIALI PROVINCIALI DI BENEVENTO.
ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI AGRICOLI (OCM) – INTERVENTI
STRUTTURALI SUL COMPARTO VITIVINICOLO

REGIONE CAMPANIA	U
COPIA	
Protocollo N.0353481/2026 del 13/04/2026	
Firmatario: ANGELO PAGNOZZI, FLORA DELLA VALLE	

Comunità Montana del Titerno e Alto Tammaro
comtammaro@pec.it

Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali 306.00.00

p.c. dott.Ing. Antonio Ronconi
antonio.ronconi@regione.campania.it

Oggetto:

R.D.L. 3267/1923; L.R. 11/96 art. 23; Regolamento 28/09/2017, n.3. R.C. e ss.mm.ii.

Parere tecnico per autorizzazione finalizzata al Vincolo Idrogeologico per la realizzazione di un impianto composto da sei aerogeneratori per la produzione di energia elettrica da fonte eolica.

CUP: **9861**.

Comune: Morcone (BN)

Ditta: Cogeyn Energy srl.

Parere Negativo.

In riferimento al parere propedeutico alla autorizzazione ai fini del Vincolo Idrogeologico per i lavori da eseguire in Morcone (BN) previsti dal CUP 9861 di cui all'oggetto, si riscontrano le integrazioni (già chieste dallo scrivente Ufficio con proprie note n. 185980 del 11/04/2024 e n. 34001 del 23/01/2025) pervenute dalla Ditta Cogeyn Energy srl ed acquisite al prot. Regione Campania con n.441572 del 09/09/2025.

Verificata la documentazione trasmessa, si rileva che le opere contemplate dal CUP 9861 riguardano la realizzazione di sei aerogeneratori denominati M1-M2-M3-M4-M5-M6.

La consultazione degli Atti Ufficiali detenuti da questo Ufficio ha fatto emergere che gli aerogeneratori denominati M1 ed M2 e le relative opere di connessione giacciono in aree che **non sono soggette al Vincolo Idrogeologico e le relative opere sono pertanto escluse dagli effetti del presente parere.**

In riferimento alla medesima istanza, la consultazione degli Atti Ufficiali ha fatto emergere che gli aerogeneratori denominati M3-M4-M5-M6 e le relative opere di connessione **ricadono nelle aree soggette a "Vincolo Idrogeologico", istituito ai sensi del R.D. n. 3267/1923 ed operante in applicazione dell'art. 23 della L.R. 11/96** modificato ed integrato dal Regolamento RC n.3/2017 e ss.mm.ii.

In merito alla realizzazione degli aerogeneratori M3-M4-M5-M6 che ricadono nelle menzionate aree soggette a "Vincolo Idrogeologico",

- **visto** l'art. 7 del R.D.L. 3267/1923;
- **visto** l'art. 23 della L.R. 11/96;
- **visti** gli art. 141-166 del Regolamento 28/09/2017, n.3. R.C. e s.m.i.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal tecnico incaricato dott. Agr. Angelo PAGNOZZI, si comunica che la documentazione integrativa trasmessa non soddisfa quanto chiesto dal Regolamento 28/09/2017, n.3. R.C. e s.m.i.; questo Ufficio, pertanto,

UOS 207.01.04

Servizi territoriali provinciali di Benevento.

Organizzazione Comune dei Mercati agricoli (OCM) – Interventi strutturali sul comparto vitivinicolo.

Piazza E. Gramazio, n. 1/4 – 82100 Benevento (BN) – Tel: +39 0824 364273

E-mail: agricoltura.benevento@regione.campania.it - PEC: agricoltura.competitivita@pec.regione.campania.it

Sito WEB: <https://agricoltura.regione.campania.it>

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

ESPRIME PARERE NEGATIVO,

ai soli fini del vincolo idrogeologico, alla realizzazione dell'intervento previsto.

I motivi per cui si esprime parere negativo sono di seguito descritti:

- Non sono presenti atti autorizzativi all'attraversamento del Regio Tratturo, in corrispondenza dei Fg. di mappa 3 e 7-8 di Morcone, da parte del cavidotto che trasporta l'energia elettrica prodotta;

- Non è presente la autorizzazione paesaggistica, richiesta dall'art.143, comma 9 del Reg. 3/2017 e ss.mm.ii.;

- Il piano di posa delle fondazioni degli aerogeneratori non definito; deve invece essere definito sia per la quantificazione del terreno scavato (come richiesto dal citato Reg. 3/2017, art. 143, comma 3, lett.F) che per evitare il rischio di intercettare le falde acquifere;

- I luoghi di stoccaggio del materiale scavato, in attesa di essere conferito a discarica o riutilizzato in cantiere, sono stati indicati solamente su CTR, ma non anche su base catastale per consentire la loro puntuale identificazione (Reg. 3/2017, art. 143, comma 3, lett.E);

- Lo studio del soprassuolo, redatto dal dott. Biol. Gabriele De Filippo e citato nella nota di riscontro prodotta e firmata dal dott. Mario Palma (Cogein Energy srl), non ha chiarito come i terreni oggetto dei lavori siano classificabili catastalmente ed agronomicamente in funzione delle coltivazioni praticate e se detti terreni siano sottoposti alle ordinarie rotazioni agricole. Specificatamente alle aree interessate dagli aerogeneratori M5 ed M6, per le quali è scritto che sono interessate da praterie a terofite mediterranee, non è stato chiarito se all'attualità siano coltivate o siano incolti o ex coltivi, se non essendo adesso coltivate siano comunque suscettibili di essere riprese in coltivazione, o se rappresentino pascoli (saltuari o permanenti): quanto scritto perché questi aspetti, di natura prettamente agronomica, determinano o escludono la possibilità di mutare la destinazione d'uso dei terreni (art. 162-156-142 del citato Regolamento 3/2017);

- Per quanto concerne lo "schema di deflusso acque con indicazione del recapito finale", si espone quanto segue.

Nella piazzola M6 si prevede lo smaltimento acque tramite dreni disperdenti che non sono meglio rappresentati graficamente né sono meglio trattati i parametri impiegati per il loro dimensionamento.

Non è prevista la canalizzazione delle acque alla base delle scarpate che sostengono piste e piazzole.

Non sono indicati (tranne che per la M4) i recapiti finale delle acque convogliate nelle pubbliche strade a valle delle piste.

Nell'inquadrimento planimetrico è rappresentato lo scorrimento delle acque secondo l'asse longitudinale delle piste per confluire a valle in pubbliche strade esistenti che non costituiscono il recapito finale, il quale non è indicato (tranne la M4).

Nelle sezioni trasversali è rappresentato invece lo scorrimento delle acque in senso trasversale all'asse stradale (che presenta dossi frangiflutto trasversali ogni 30 m) defluendo tutte verso un unico lato delle piste.

Da quanto scritto emerge che non è quindi definita la modalità di smaltimento delle acque dalle piste in oggetto. Nell'ipotesi che questa doppia rappresentazione intenda che lo scorrimento delle acque è previsto secondo un verso sia trasversale che longitudinale all'asse delle piste, occorre definire i volumi delle acque che saranno convogliati sui terreni laterali alle piste e quelli che saranno convogliati nelle sottostanti strade pubbliche, ovvero quanta acqua sarà immessa nel terreno circostante alle piste e quanta invece nella pubblica strada a valle.

In questa ipotesi di smaltimento acque, per i volumi delle acque che scorrono trasversalmente alle piste e defluiscono lateralmente ad esse, sui suoli circostanti, occorre verificare che gli stessi terreni abbiano giacitura e caratteristiche chimico-fisiche tali da assorbire queste acque addizionali per evitare la saturazione della capacità di campo e l'insorgenza di fenomeni di ristagno o di ruscellamento; per i volumi delle acque che scorrono longitudinalmente alle piste e si immettono nelle scoline delle sottostanti pubbliche strade occorre verificare che le scoline medesime abbiano sezioni utili a smaltire tali volumi fino ai recapiti finali che non sono indicati. Non è chiaro se queste due verifiche siano state compiute.



Nota: Lo smaltimento di acque stradali direttamente sui terreni circostanti e l'impiego di dossi trasversali all'asse delle strade sono utilizzati quando sussistano le condizioni, che non ricorrono nel caso in oggetto, descritte: 1) breve lunghezza e modesta pendenza dei tratti interessati da queste sistemazioni; 2) sezione stradale di larghezza contenuta (due-tre metri); 3) sezione stradale trasversale a dorso d'asino per frazionare le acque lungo i due lati della strada; 4) intervallo tra i dossi trasversali commisurato alla loro altezza da terra, alla larghezza della strada, alla capacità del terreno di assorbire l'acqua, alla piovosità; tale intervallo deve comunque sempre evitare la eccessiva concentrazione di acqua prodotta dalla loro realizzazione; 5) caratteristiche del terreno idonee ad accogliere le acque stradali senza subire danni.

Si specifica che non essendo stata ritenuta esaustiva la documentazione tecnica ricevuta non è stato condotto alcun sopralluogo volto ad appurare la qualità di coltura dei terreni delle aree su cui eseguire i lavori né ad appurare lo stato dei luoghi.

Quanto sopra scritto è stato anche esposto nella terza riunione dei lavori della Conferenza dei Servizi avvenuta il 16/03/2026 dal sottoscritto dott. Agr. Angelo Pagnozzi, che ha partecipato per delega prot. n. 1364/2026 della Comunità Montana del Titerno e Alto Tammaro, acquisita dalla UOS 207.01.04 con n. 212066 del 10/03/2026.

Benevento, 20 marzo 2026.

IL RESPONSABILE E.Q.
dott. Agr. Angelo PAGNOZZI

LA DIRIGENTE UOS 207.01.04
dott.ssa Agr. Flora DELLA VALLE